

Sul sequestro penale delle somme giacenti l'ultima parola passa alle Sezioni unite

Confisca di conti misurata

Il titolo lecito del denaro mette in dubbio l'ablazione

Pagina a cura
DI STEFANO LOCONTE
E GIULIA MARIA MENTASTI

Ultima parola alle Sezioni unite sulla confiscabilità delle somme di denaro giacenti su conto corrente: con l'ordinanza n. 7021 del 23 febbraio 2021, la sezione sesta penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la questione se il sequestro delle somme di denaro giacenti su c/c bancario debba sempre qualificarsi finalizzato alla confisca diretta del prezzo o del profitto derivante dal reato, anche nel caso in cui la parte interessata fornisca la «prova» della derivazione del denaro da un titolo lecito. Risposta che, nel caso in cui per il reato contestato il legislatore non abbia previsto la confisca per equivalente, incide sulla possibilità stessa di colpire il patrimonio del reo e procedere all'ablazione. Ecco che, chiamata a pronunciarsi su un sequestro preventivo in un procedimento per traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), la Corte ha messo in dubbio l'applicabilità della confisca diretta del valore del denaro senza dover ricorrere alla, in quel caso non consentita, confisca per equivalente.

Il caso. Il Tribunale della libertà di Salerno, in parziale accoglimento della richiesta di riesame, aveva confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta delle somme di denaro giacenti sui conti correnti intestati a soggetto indagato per il reato di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis c.p., fino alla concorrenza di circa 140 mila euro, quale prezzo e profitto del delitto. La sola restituzione disposta attecchiva alle somme, per un importo di 35.425 euro, versate sui due conti dell'indagato successivamente alla commissione del reato; somme, quindi, che non avrebbero potuto considerarsi prezzo o profitto del reato perché non derivanti da questo.

Avverso la decisione, aveva proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato articolando plurimi motivi, con cui lamentava violazione di legge per avere il Tribunale qualificato il sequestro come funzionale alla confisca diretta delle somme giacenti sui conti correnti, pur trattandosi, di fatto, di misura cautelare per equivalente. Qualifica che assumeva rilievo dirimente nel caso di specie posto che, a differenza di altri, per il reato contestato era contemplata la confisca per equivalente. In particolare, ci si doveva che il Tribunale non avesse considerato che su quei c/c bancari erano giacenti, già prima della commissione del reato, somme che non potevano essere considerate «derivanti»

L'ordinanza di rimessione per punti	
Cass. pen. n. 7021/2021	
Il dubbio sollevato	Entro quali limiti il sequestro delle somme di denaro giacenti su conto corrente bancario è qualificabile come finalizzato alla confisca diretta del prezzo o del profitto derivante dal reato?
Quando più rileva	La questione assume particolare rilievo quando: <ul style="list-style-type: none"> • il titolo del reato per cui si procede non consente il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente • ed è negata quindi la possibilità di aggredire il patrimonio del reo se non mediante confisca diretta
La disciplina di riferimento	Mentre la confisca diretta: <ul style="list-style-type: none"> • è sempre consentita • avendo a oggetto il prodotto, il prezzo o il profitto direttamente derivanti dal reato • la confisca per equivalente: • è circoscritta ad alcune ipotesi di reato • per le quali il legislatore ha ritenuto che, anche qualora i beni illecitamente acquistati dal reo non siano più disponibili, potrà essere prelevata una somma di valore corrispondente
I precedenti giurisprudenziali	Le sezioni unite, con sent. n. 2014/2014, Gubert e 31617/2015, Lucci, hanno affermato che la confisca, e quindi il sequestro preventivo, di somme di denaro: <ul style="list-style-type: none"> • ha sempre natura «diretta» • poiché ove il profitto o il prezzo del reato sia rappresentato da una somma monetaria questa perde qualsiasi connotato di autonomia quanto alla relativa identificabilità fisica con la conseguenza che: <ul style="list-style-type: none"> • la fungibilità del bene e la confusione delle somme che ne deriva nella composizione del patrimonio rendono superflua la ricerca della provenienza • il denaro oggetto di ablazione deve solo equivalere all'importo che corrisponde per valore al prezzo o al profitto del reato
La questione rimessione alle Sezioni unite	È possibile qualificare in termini di sequestro finalizzato alla confisca diretta il sequestro del denaro disponibile su un conto corrente anche quando: <ul style="list-style-type: none"> • non solo non si abbia alcun elemento che induca a ritenere che il prezzo o il profitto del reato sia stato depositato su quel conto • ma vi siano addirittura elementi concreti per ritenere che il denaro su quel conto abbia, in tutto o in parte, origine in un titolo giustificativo lecito e dunque non «derivi» dal reato?

dal reato, perché provenienti da un titolo lecito.

La questione. La questione attiene a come debba essere qualificato il sequestro delle somme di denaro disponibili sui conti correnti bancari dell'indagato, tenuto conto che le somme di cui l'indagato aveva la disponibilità sui conti correnti avrebbero potuto essere sequestrate in funzione della confisca solo se ritenute prezzo o profitto derivante dal reato a lui attribuito. Infatti, mentre la confisca diretta (art. 240 c.p.) è sempre consentita avendo a oggetto il prodotto, il prezzo o il profitto direttamente derivanti dal reato, la confisca per equivalente è circoscritta ad alcune ipotesi di reato per le quali il legislatore ha ritenuto che, anche qualora i beni illecitamente acquistati dal reo non siano più disponibili, per inibire all'autore del reato la fruizione del guadagno illecitamente acquisito potrà essere prelevata una somma di valore corrispondente.

Dunque, nel caso di specie, il titolo del reato per cui si procedeva non avrebbe consentito il sequestro finalizzato alla con-

fisca per equivalente, negando quindi la possibilità di aggredire il patrimonio del reo se non attraverso la confisca diretta.

I precedenti di legittimità. Sul punto, le Sezioni unite hanno affermato che la confisca, e quindi il sequestro preventivo, di somme di denaro, ha sempre natura «diretta» (sent. n. 31617/2015, Lucci), precisando che ove il profitto o il prezzo del reato sia rappresentato da una somma di denaro, questa, non soltanto si confonde automaticamente con le altre disponibilità economiche dell'autore del fatto, ma perde, per il fatto stesso di essere ormai divenuta una appartenenza del reo, qualsiasi connotato di autonomia quanto alla relativa identificabilità fisica. Non avrebbe ragion d'essere, ad avviso della Corte, la necessità di accertare se la massa monetaria percepita quale profitto o prezzo dell'illecito sia stata spesa, occultata o investita: ciò che rileva è che le disponibilità monetarie del percipiente si siano accresciute di quella somma, legittimando, dunque, la confisca in forma diretta del relativo importo, pur

in assenza di elementi che dimostrino che proprio quella somma è stata versata su quel conto corrente. Peraltro, già in precedenza le Sezioni unite (sent. n. 2014/2014, Gubert) avevano ritenuto che la confisca del denaro giacente su un conto corrente bancario sarebbe sempre diretta, atteso che la fungibilità del bene e la confusione delle somme che ne deriva nella composizione del patrimonio rendono superflua la ricerca della provenienza, e pertanto il denaro oggetto di ablazione deve solo equivalere all'importo che corrisponde per valore al prezzo o al profitto del reato.

Nuovo dubbio. Nel caso di specie, la Suprema corte ha osservato come, applicando i principi di diritto di cui ai suddetti precedenti, il ricorso avrebbe rilevato la sua manifesta infondatezza, atteso che tutte le somme versate sui conti correnti dell'indagato, anche quelle derivanti da bonifici disposti da Equitalia ovvero quelle preesistenti al reato, avrebbero dovuto essere comunque, sempre, considerate prezzo o profitto

del reato.

Ciò che ad avviso della Cassazione è restato tuttavia sullo sfondo attiene al se sia possibile qualificare in termini di sequestro finalizzato alla confisca diretta il sequestro del denaro disponibile su un conto corrente anche quando non solo non si abbia alcun elemento che induca a ritenere che il prezzo o il profitto del reato sia stato depositato su quel conto, ma vi siano addirittura, come nel caso in esame, elementi concreti per ritenere che il denaro su quel conto abbia, in tutto o in parte, origine in un titolo giustificativo lecito e, dunque, non «derivi» dal reato e non sia pertanto qualificabile in termini di profitto.

E poiché per il reato di cui all'art. 346-bis c.p. non è prevista la confisca per equivalente (sicché nei riguardi del denaro giacente sui conti correnti bancari del ricorrente il sequestro avrebbe potuto essere disposto solo in funzione della confisca diretta), da qui la rimessione della questione alle Sezioni unite.